

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARCHESI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione):	
Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (3219)	958	MORO ALDO: Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili. (3236)	971
PRESIDENTE	958	PRESIDENTE	971, 972
MORO ALDO, <i>Relatore</i>	958	GOTELLI ANGELA, <i>Relatore</i>	971
MARCHESI	958	MALAGUGINI	972
LOZZA	958	LOZZA	972
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	958	SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	972
Disposizione sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53. (<i>Urgenza</i>). (3234)	959	MARCHESI	972
PRESIDENTE	959, 961, 966, 968 969, 970, 971	Proposta di legge (Discussione e non approvazione):	
MALAGUGINI, <i>Relatore</i>	959, 966, 967, 968, 969	SCAGLIA: Disposizioni relative alle assegnazioni provvisorie di insegnanti di scuola secondaria. (3237)	972
LOZZA	961, 964, 965 966, 968, 969, 970	PRESIDENTE	972, 973, 976, 978
POLETTO	962, 964	FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	972, 973
BERTOLA	963, 964, 967	RESCIGNO	973, 974, 977
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	964 967, 968, 969, 970, 971	LOZZA	974, 975
CREMASCHI CARLO	964	MORO ALDO	975, 977
MORO ALDO	965, 970	SCAGLIA	975
MONDOLFO	965, 970	BERTOLA	975, 976, 977
FRANCESCHINI	966	SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	975 976, 977
GIAMMARCO	970	RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	977
RESCIGNO	970	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	976, 979

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

La seduta comincia alle 9,15.

BERTOLA, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (3219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

La Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso, in proposito, parere favorevole.

L'onorevole Moro Aldo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MORO ALDO, *Relatore*. Su questo disegno di legge, evidentemente, vi è poco da dire, perché non vi è dubbio che noi dobbiamo sempre compiacerci quando i posti di ruolo sono aumentati. Con piacere, quindi, prendiamo atto che si provvede a un aumento di 19 posti di ruolo.

Certo, per quanto riguarda la distribuzione di questi posti, in parte essa sfugge alle nostre possibilità di giudizio e in qualche caso ci può sembrare addirittura arbitraria, come l'aumento di due posti di ruolo, nell'Università di Roma, alla facoltà di lettere e filosofia che notoriamente ha un numero stragrande di professori di ruolo.

Comunque, siccome la legge costituisce evidentemente un complesso, data anche la situazione nella quale ci troviamo, di essere cioè ormai vicini a scadere dal nostro mandato, io dubito che sia opportuno ritardare l'approvazione del progetto per una valutazione di merito sulla distribuzione dei posti di ruolo.

Quindi, nonostante le perplessità per quanto riguarda la distribuzione, un criterio di opportunità mi pare debba spingere la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARCHESI. Desidero fare una brevissima dichiarazione. Data la imminente scadenza del nostro mandato, alcune perplessità relative al disegno di legge, od anche risolte opposizioni che si potrebbero fare ad esso per alcuni punti, ritengo che non siano più opportune.

Il mio vecchio principio, a cui stavo tenacemente attaccato e a cui mi pareva di poter rimanere attaccato, quello che tendeva alla riduzione e al maggiore potenziamento delle facoltà, ormai travolto, è franato sotto la realtà delle cose. D'altra parte, riconosco anche io che l'accresciuta specializzazione degli studi e l'aumento sempre crescente degli studenti, richiedono un maggior numero di cattedre nelle varie facoltà.

L'onorevole Moro ha fatto un appunto per ciò che riguarda i posti di ruolo da assegnare all'Università romana, specie per la facoltà di lettere che sta diventando un organismo sempre più numeroso e pericoloso. C'è da sperare che la facoltà di lettere sia indotta in maggiore moderazione per l'avvenire.

LOZZA. L'Università di Bologna aveva chiesto, oltre all'assegnazione di due nuove cattedre, tre posti di assistente. Non è possibile inserire nel provvedimento una modifica in questo senso; però vorrei sapere dal Ministro che cosa pensa di questa questione. Mi pare che al Senato avesse dato in proposito parere favorevole; desidererei quindi sentire se egli può ripetere tale parere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è stato possibile concedere posti di assistente all'Università di Bologna con questo stesso disegno di legge per l'assenza di un adeguato finanziamento, che è stato trovato con molta difficoltà per gli stessi posti di ruolo. Vi è però in corso un provvedimento di legge, non particolare per l'Università di Bologna, ma generale, per posti di assistente, in base al quale potranno venire soddisfatte, se non in tutto, almeno in parte, queste esigenze dell'Università di Bologna.

MORO ALDO, *Relatore*. Noi esprimiamo l'augurio che il Ministro possa al più presto provvedere anche per qualche altra Università alquanto sacrificata, per esempio quella di Perugia e quella di Bari che ha delle nuove facoltà povere di posti di ruolo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 sono istituiti, presso le Università, diciannove nuovi posti di professore di ruolo.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

I detti posti sono assegnati nel modo appresso indicato:

Università di Bologna:

Facoltà di economia e commercio posti 2

Università di Cagliari:

Facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali » 1

Università di Catania:

Facoltà di medicina e chirurgia » 1

Università di Firenze:

Facoltà di economia e commercio » 1

Università di Genova:

Facoltà di lettere e filosofia » 1

Università di Messina:

Facoltà di medicina e chirurgia » 2

Università di Napoli:

Facoltà di lettere e filosofia » 1

Facoltà di medicina e chirurgia » 1

Università di Padova:

Facoltà di giurisprudenza » 1

Università di Palermo:

Facoltà di giurisprudenza » 1

Università di Roma:

Facoltà di giurisprudenza » 1

Facoltà di economia e commercio » 1

Facoltà di lettere e filosofia » 2

Facoltà di medicina e chirurgia » 1

Università di Sassari:

Facoltà di medicina e chirurgia » 1

Università di Siena:

Facoltà di medicina e chirurgia » 1

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-1954, il contributo ordinario annuo all'Istituto universitario orientale di Napoli, previsto dal regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 e successive modificazioni, è aumentato di lire 3.200.000 per far fronte alla spesa inerente a due posti di professore di ruolo da istituire, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso l'Istituto stesso, in aggiunta a quelli stabiliti dal relativo Statuto.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa di complessive lire 33.600.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54 e per gli esercizi successivi, concernenti gli stipendi dei professori di ruolo delle Università ed i contributi alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizione sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53. (Urgenza). (3234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizione sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53 ».

L'onorevole Malagugini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MALAGUGINI, *Relatore*. Risparmierò ai colleghi la rievocazione delle fortunate vicende attraverso cui è passata la formulazione delle norme per gli esami di Stato, contenute in origine in un disegno di legge e travasate poi in un decreto-legge, per necessità di tempo, in quanto, pur essendo stato il disegno di legge approvato dalla nostra Commissione, non era stato tempestivamente approvato dal Senato, sicché il Ministro si vide nella condizione di riproporlo sotto forma di decreto-legge, che fu convertito nella legge 25 luglio 1952, n. 1059.

Io mi sono dato premura di leggere attentamente la discussione cui ha dato luogo in Senato il disegno di legge sulla conversione del decreto 24 giugno 1952, n. 649. E confesso che ho trovato in questa discussione delle disquisizioni di carattere generale e dottrinario, pertinenti alla materia in senso lato, ma non aventi un riferimento molto specifico agli articoli di cui era composto il decreto-legge.

Limitandomi ai punti che hanno formato oggetto di particolare discussione davanti alla nostra Commissione, dirò che essi sono stati particolarmente tre: uno, contenuto all'articolo 4 — il riferimento è agli articoli del decreto legge —, circa la scelta dei membri della Commissione, l'altro (articolo 7) riguardante il rappresentante della scuola nella

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

quale hanno luogo gli esami, e il terzo (articolo 10) relativo alle scuole che possono essere sede di esami.

Questi i tre punti fondamentali, prescindendo da altri particolari che pure hanno formato oggetto di lunga e laboriosa discussione, tanto che, come i colleghi ricordano, ad un certo punto era stata avanzata anche la richiesta di rimessione in Assemblea, richiesta ritirata solo quando si raggiunse l'accordo che la legge avrebbe avuto vigore soltanto per l'anno scolastico 1951-52.

Nel decreto legge presentato al Parlamento per la conversione mancava una disposizione che la nostra Commissione aveva inserita nel disegno di legge che trasmettemmo al Senato: quella riguardante la sede degli esami. Ricordo che proprio io avevo formulato la proposta conciliativa, della quale, ripeto, non è più cenno nel decreto legge. Infatti l'articolo 10 di quest'ultimo si limita a dire:

« Possono essere sede degli esami di cui al presente decreto le scuole secondarie superiori, sia statali sia pareggiate o legalmente riconosciute ».

La disposizione che io avevo proposto e che era stata approvata, che cioè gli esami dovessero aver luogo in locali diversi da quelli di appartenenza degli scolari da esaminare, è scomparsa nel decreto, e difatti non ha avuto applicazione durante gli esami di Stato dello scorso anno.

A questo proposito, mi limito ad esprimere la speranza o che sia addirittura affermato che possono essere sede degli esami le scuole secondarie superiori statali o pareggiate, escludendo le legalmente riconosciute, oppure che si mantenga l'inciso che avevo proposto e che la nostra Commissione aveva approvato, relativo alla sede che chiameremo, tanto per intenderci, neutra.

Riguardo poi all'articolo 4, sempre del decreto-legge, che ha formato oggetto di più appassionante discussioni e che ad un certo momento aveva provocato la richiesta di rimessione in Assemblea, è naturale che io rimanga della stessa opinione che in quell'occasione avevo espresso, opinione della quale, credo, rimangano anche i colleghi che allora hanno condiviso il mio parere; che cioè la immissione, tra gli esaminatori, di abilitati non risponde alle necessità e al prestigio della scuola di Stato che noi dovremmo in primo luogo e sopra ogni altra difendere. Se si potesse a questo proposito almeno temperare l'affermazione della lettera b) dell'articolo 4, stabilendo che il numero di coloro

che sono forniti di questo solo titolo non può essere superiore ad uno — anziché alla metà dei membri della commissione, come è detto nell'articolo — penso che questa modificazione rappresenterebbe un primo passo, almeno secondo il mio punto di vista, verso quello che considero l'*optimum*, cioè l'esclusione degli abilitati, dato anche che i concorsi per i ruoli speciali transitori sono in via di compimento ed è in corso la sistemazione dei vincitori, per cui una delle ragioni addotte dai sostenitori dell'inclusione degli abilitati, verrebbe a mancare.

Quanto poi all'articolo 7, riguardante il membro interno, i colleghi ricordano che questa decisione fu presa nella nostra Commissione in sede referente, nell'intervallo tra il momento in cui fu presentata la richiesta di rimessione all'Assemblea e il momento in cui fu ripresa la discussione in sede legislativa. Durante quella discussione si venne a questa decisione, se ben ricordo, con un solo voto di maggioranza, perché parecchi dei colleghi — come ha poi dimostrato la votazione — erano d'opinione che il rappresentante interno della scuola dovesse essere del tutto eliminato, e che i membri della commissione dovessero essere tutti estranei alla scuola nella quale hanno luogo gli esami. Ragione per cui, concludendo e non volendo ripetere tutte le argomentazioni che sono state già fatte, io preghei la Commissione di considerare se non sia il caso di rivedere gli articoli 4, 7 e 10 riferentisi agli oggetti cui ho molto succintamente accennato. So che anche il collega Lozza ha presentato in proposito degli emendamenti.

Ricordo poi a titolo incidentale, sempre in riferimento all'articolo 4, che, alla fine della discussione svoltasi precisamente nella seduta del 7 marzo 1952, io mi ero permesso di far presente l'opportunità (in linea subordinata) che venisse precisato che il numero degli abilitati non dovesse essere mai superiore a due. E ricordo che il Sottosegretario Resta — che con piacere vedo presente — rispondeva: « Faccio osservare che essendo la commissione composta di sei membri, di cui cinque esterni, il numero dei membri abilitati non potrebbe essere superiore a due e mezzo, ovvero sia a due ». Io aggiungevo: « Non insisto nella mia osservazione purché l'affermazione del Sottosegretario rimanga a verbale, per documentare il preciso impegno del Governo in proposito ». E il Sottosegretario replicava: « Prendo anzi impegno che il Ministero emanerà una circolare nella quale verrà specificato che i membri abilitati non possono essere più di due ».

Io non so se questa circolare sia stata mandata. Le mie informazioni sono incomplete, non voglio dire negative, perché potrebbe darsi non fossi stato ragguagliato sufficientemente. Mi risulta però che in qualche caso è stato superato il numero di due ed è stato raggiunto — in qualche caso, dico, non in molti — il numero di tre.

Riguardo all'articolo 7, data anche l'esigua maggioranza che con cui fu approvato, proporrei che la Commissione ritornasse sull'argomento. Qualcuno mi potrà osservare che il momento psicologico non è il più adatto per innovazioni di questo genere — avanzo io l'obiezione prima che mi sia fatta da altri. Comunque, vale la pena di intrattenerci brevemente su questo punto, anche perché le organizzazioni di categoria si sono tutte, senza distinzione di corrente, a suo tempo espresse nel senso dell'abolizione del membro interno.

Quanto alla sede degli esami, insisto in linea principale sul fatto che siano sede di esame soltanto le scuole statali o paregiate; in linea subordinata che sia ripresa quella proposta che la Commissione aveva votato e che non appare nell'articolo 10 del decreto legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Che il disegno di legge debba essere emendato aggiungendo alla proroga alcune modificazioni all'attuale sistema, è fuori dubbio, per l'esperienza che è venuta dagli esami dell'anno scorso. Si voleva fare una prova: è stata fatta; sono stati messi in rilievo dei difetti: ora occorre emendarli.

Desidero fare un'altra considerazione. Quando noi abbiamo discusso il progetto sull'esame di Stato, abbiamo discusso ampiamente, e una battaglia di ordine, diciamo, politico non vi è stata, proprio perché si è detto che se avessimo portato il progetto in Assemblea non l'avremmo potuto approvare in tempo e avremmo fatto gli esami con il vecchio sistema, e nessuno voleva il sistema del 1942. Noi, messi di fronte a questa responsabilità, abbiamo accettato la discussione in Commissione. Per la stessa ragione abbiamo accettato il decreto-legge, però con l'intesa che la sua validità fosse limitata ad un solo anno e riservandoci di discutere la questione l'anno seguente, cioè questo.

È evidente, onorevole Ministro, che il problema doveva essere discusso con tutta ampiezza. Noi abbiamo aspettato lungamente che lei presentasse il progetto. Vedendo che questo non veniva, abbiamo fatto una inter-

rogazione chiedendo su che base si dovessero fare gli esami quest'anno, considerando che la legislatura stava per finire. Alla interrogazione non si è risposto; forse si risponderà in questi giorni e si dirà che si è provveduto.

Ormai siamo alla fine della legislatura. Comprendiamo che se non diamo una sistemazione a questa materia, torneremo al sistema deprecato; non certo per colpa nostra: il tempo c'era per affrontare una discussione ampia.

Noi siamo molto perplessi. Se fossimo certi che questa disciplina fosse limitata a un solo anno, non avremmo difficoltà. Ma ormai abbiamo capito come vanno le cose: si dà una sistemazione provvisoria per un solo anno, e poi questa resta per due, per tre anni, e così si va avanti nello stesso modo e i difetti messi in rilievo rimangono.

Noi siamo qui in sede legislativa; possiamo discutere e cercare di emendare la legge in modo da eliminare i difetti rilevati dall'esperienza. Il Senato avrà ugualmente tempo di scegliere. Ma questo: o prendere o lasciare, mi pare che costituisca in certo qual modo una imposizione. Difetti sono stati messi in rilievo da tutti. Io desidero fare una sola osservazione. Nell'articolo 5 si dice:

« Nella provincia di Bolzano i membri della commissione per gli esami in lingua tedesca possono essere scelti anche tra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purché forniti di laurea ».

Non si è considerato, però, che c'è un'altra minoranza linguistica, quella slovena. Anche nelle scuole in lingua slovena sono stati fatti gli esami. È stata rispettata la Costituzione? La commissione è stata costituita secondo la legge? Può darsi di sì, come può darsi di no. Si tratta quindi di apportare una piccola modifica, che però è necessaria.

E veniamo a parlare del membro interno. Chi è stato il membro interno? Non il preside della scuola, ma un professore incaricato o titolare, per esempio un professore del corso A e non del corso B o del corso C. Ne è venuto fuori un trattamento diverso per gli alunni di una stessa scuola, perché questo membro interno non è in condizione di poter conoscere tutta la scolaresca. I presidi, d'altra parte, hanno fatto capire che non volevano avere questo incarico, perché non era possibile che fossero trattati in modo diverso rispetto al preside presidente della commissione.

Quando diciamo che rimane la pagella come elemento di giudizio, per quale ragione

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

introdurre questo membro interno che ha messo gli alunni in condizioni di disparità davanti alla commissione, si è trovato imbarazzato lui e ha imbarazzato la commissione, e ha portato un elemento di sospetto che dovrebbe essere eliminato?

Passiamo agli abilitati. Si è detto che i titolari non bastano per formare le commissioni. Essi invece sono sufficienti. Però ci sono state commissioni costituite con più membri in possesso solo dell'abilitazione, perché in pratica il numero degli abilitati ha superato la metà dei membri: infatti, essendo la metà due e mezzo, si è detto che gli abilitati potevano essere sia due che tre. Pertanto dobbiamo o escludere i semplici abilitati, lasciando solo i titolari, o almeno stabilire che il numero degli abilitati nella commissione non deve esser superiore ad uno.

C'è un terzo punto: all'articolo 12 ci si richiama alle norme precedenti per gli scrutini e gli esami. Ora, si è verificato questo fatto di particolare gravità: che gli istituti parificati per la scuola media possono ricevere alunni privatisti che debbono sostenere l'esame di Stato. Questo non è giusto, non è regolare, e determina gravi inconvenienti. Ci fosse anche un solo caso a nostra conoscenza, basterebbe per modificare questo articolo. Prendiamo un alunno che sta per essere bocciato in una scuola di Stato: esso viene ritirato e mandato in una scuola parificata, in un'altra località, a sostenere l'esame di licenza. In questa scuola non se ne sa nulla, e l'alunno ottiene la promozione. Di casi del genere ve ne sono molti. Voi direte: è umano, questo. Ma quante volte ciò può avvenire? Si tratta quindi di eliminare il difetto.

Noi teniamo la discussione su questo tono perché comprendiamo che il problema deve essere considerato sull'esperienza di ognuno, per cercare di sistemare le cose in modo da eliminare errori ed abusi che si sono verificati.

Mi riservo di spiegare poi gli emendamenti da me presentati, articolo per articolo.

POLETTI. Io sono dell'opinione assolutamente opposta a quella espressa dall'onorevole Lozza. A mio modo di vedere, non vi è dubbio che ragioni di tempo e d'opportunità, vorrei dire di necessità contingente, ci costringono ad approvare il disegno di legge come ci è stato presentato, senza nessun emendamento.

La prima obiezione mossa dall'onorevole Lozza, che cioè ogni anno saremo richiamati ad approvare una nuova proroga, non regge, soprattutto perché noi quest'anno ci troviamo nella particolarissima situazione di

essere a pochi giorni di distanza dallo scioglimento della Camera, e quindi le condizioni che ci sono quest'anno non ci saranno l'anno venturo.

Entrando nel merito, l'onorevole Lozza ci raccomanda di tener conto dell'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso. Ora, chi vi parla si trova ad aver fatto di questi esami un'esperienza diretta, perché, dopo aver per due volte rifiutato l'incarico di partecipare ad una commissione di esami di Stato, la terza volta non ha potuto dire di no perché non c'erano — e qui mi rivolgo particolarmente all'onorevole Lozza — né professori di ruolo né abilitati per il liceo che andassero nelle commissioni di esami di maturità classica, per cui si sono dovuti addirittura chiamare professori di ginnasio superiore (ve n'era uno anche nella commissione di cui io facevo parte), con le conseguenze che tutti possono immaginare.

Ci sono stati dei difetti, dice l'onorevole Lozza. È vero, ma tutte le cose umane presentano dei difetti.

Soprattutto due sono i difetti messi in rilievo: la questione degli abilitati e quella del membro interno. Quanto agli abilitati, sono perfettamente d'accordo, sul piano teorico, con quanto ha detto il relatore e ha ribadito l'onorevole Lozza, che cioè non si dovrebbero ammettere gli abilitati quali membri effettivi delle commissioni di esame, specialmente di maturità classica e scientifica. Però debbo ripetere quanto ho già detto l'anno scorso, giacché sono rimasto dell'identica opinione: che una cosa è guardare la situazione dal punto di vista teorico, un'altra guardarla dal punto di vista pratico. Abbiamo avuto la prova e la riprova, specialmente nei grandi centri, che non è assolutamente possibile formare le commissioni di esame se escludiamo gli abilitati; neppure troveremmo gli elementi sufficienti se dovessimo accettare l'emendamento che vuol proporre l'onorevole Lozza per ridurre ad uno solo il numero di questi abilitati nella commissione. Bisognerebbe che il Ministero avesse la possibilità di includervi obbligatoriamente coloro che trovano fantastici motivi di famiglia o di salute, che non esistono affatto, per non andare a far parte delle commissioni per gli esami di maturità. Finché questo non si può fare, e finché la grande maggioranza dei professori di ruolo (il 70 per cento a Roma l'anno scorso) si rifiuta di andare nelle commissioni per gli esami di maturità, è impossibile dire che nelle commissioni non vi debbono essere abilitati, oppure che ve ne deve essere uno solo. Si scel-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

gano con criterio, dopo aver cercato di reperire tutti i professori di ruolo disponibili.

Quanto al membro interno, è giustissima l'osservazione dell'onorevole Lozza. L'inconveniente maggiore determinato dalla presenza del membro interno è stato questo: che nella commissione di esame, che deve esaminare le sezioni, per esempio, *A*, *B* e *C*, il membro interno, che appartiene alla sezione *A*, porta avanti naturalmente i suoi alunni — è umano, questo — mentre gli altri restano senza difesa. Poiché non è possibile costringere il preside o il vicepresidente a fungere da membro interno, dato che gli istituti hanno un solo preside e un solo vicepresidente — solo raramente vi sono due vicepresidi — i quali naturalmente non potrebbero essere dappertutto, si potrebbe ripiegare, a mio modo di vedere, su questa linea: disporre nel regolamento interno che quando il preside o il vicepresidente non possono rappresentare l'istituto, nella commissione sia messo un insegnante che non sia di nessuna delle sezioni che vengono esaminate. Per esempio, se vengono riunite le sezioni *A*, *B* e *C*, l'insegnante che rappresenta il preside non sia né della sezione *A*, né della *B*, né della *C*, ma della sezione *D*. Si evita così di mettere nella commissione l'insegnante di una delle classi che vengono esaminate.

Del resto, se effettivamente ci fosse il preside in persona a rappresentare la scuola, egli sarebbe al di fuori e al di sopra di ognuna delle sezioni, perché, normalmente, egli non insegna. Quindi al posto del preside — è questa una mia opinione personale — dovrebbe essere scelto per rappresentare la scuola l'insegnante di una delle sezioni i cui alunni non vengono esaminati dalla commissione. Ci sarebbe così una maggiore imparzialità.

Detto ciò, e messo in rilievo che questi sono difetti cui si dovrebbe ovviare con le disposizioni del regolamento che il Ministero emanerà, penso che il disegno di legge debba essere approvato come è, perché non è opportuno né possibile per ragioni di tempo modificarlo. Altrimenti non ne facciamo niente.

BERTOLA. Ho seguito, come tutti i colleghi, le vicende degli esami di Stato. Avevamo approvato l'anno scorso, a titolo sperimentale, per un anno, il provvedimento di legge relativo, ed era logico che fossimo impegnati a vedere quali risultati questi esami di Stato avrebbero dati. È fuori dubbio che, se lo paragoniamo al tipo di esame di Stato degli anni immediatamente precedenti, vi è stato un progresso per serietà e severità. La serietà è difficile da provare, ma la severità è molto

più facile, perché ci sono dei dati statistici molto eloquenti in proposito.

Non dirò che inconvenienti non ve ne siano stati. Ve ne sono stati. Del resto ogni esame dà luogo a inconvenienti. Ho notato però che gli inconvenienti che sono sorti, in genere — almeno per quanto ne so io — sono stati determinati dal fatto che non si è seguito, per un motivo o per l'altro, anche giustificato, il testo della legge. In altre parole, la difficoltà di seguire il testo della legge ha dato motivo a inconvenienti che in alcune parti si sono verificati, per altro in numero molto modesto. Il Ministero su questo punto ha dei dati abbastanza precisi.

Quali sono stati gli inconvenienti ai quali, se possibile, dovremmo cercare di rimediare?

Uno è rappresentato dalla presenza del membro interno. La legge che noi abbiamo approvato, dice:

« Quest'ultimo, diverso per ogni scuola, è il preside o un professore della scuola stessa da lui delegato... ».

Se fossimo riusciti ad imporre in qualche modo, anche con la persuasione, al preside della scuola di far parte della commissione quale membro interno, è evidente che molti degli inconvenienti che qualcuno ha notato e lamentato, non vi sarebbero stati.

Perché non è possibile far accettare al preside della scuola? I motivi sono due. In primo luogo il preside si rifiuta di essere membro interno per non trovarsi in condizioni d'inferiorità rispetto al presidente della commissione che pure è un preside. Infatti i professori universitari in genere si rifiutano con motivi anche validi, perché sono impegnati nei loro studi e negli esami, di fare da presidente nelle commissioni per gli esami di Stato, e di conseguenza il Ministero, e il provveditore per esso, deve scegliere un preside. Questo primo motivo è difficile da superare, salvo che il Ministero eserciti azione di persuasione verso i professori universitari.

Ma vi è anche un altro motivo, questo superabile perché si tratta di una questione economica. I presidi non desiderano fermarsi in sede perché in sede — diciamo francamente le cose come stanno — guadagnano poco, mentre andando fuori in missione guadagnano di più. Se riuscissimo a superare questo inconveniente e a dare al preside un trattamento economico tale che gli facesse desiderare di far parte, come membro interno, della commissione — è umano che qualche volta si debbano prendere le persone anche da questo lato — credo di poter dire che ogni preside si fermerebbe volentieri nella propria scuola, e questo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

inconveniente sarebbe in buona parte superato.

Su questo punto, debbo anche dire che non considero un progresso l'abolizione del membro interno — si tratta di una discussione che già abbiamo fatto e che non desidero ripetere — in quanto la presenza di questo membro interno risponde a dei motivi di ordine psicologico e didattico che ormai tutti conosciamo.

V'è poi un altro difetto, anche questo, a mio modo di vedere, superabile, relativo al modo in cui debbono essere formate le commissioni. Se riuscissimo a fare le commissioni nazionali, formate cioè dal Ministero, anziché nell'ambito di un piccolo gruppo di provincie — il che, tuttavia, già rappresenta un progresso — un altro inconveniente sarebbe superato. Infatti, se vogliamo parlare con tutta sincerità, i vari inconvenienti cui ha dato luogo questo esame, non sono stati tanto determinati dalla presenza dei professori abilitati nelle commissioni — assai raramente sono avvenuti inconvenienti per questo — quanto dal fatto che i professori si scelgono ancora in un ambito ristretto, con tutte le conseguenze prevedibili, e dalla circostanza che non si include, come membro interno, il preside, ma un professore, la cui figura è ben diversa da quella del preside, giacché il professore cerca naturalmente di difendere gli alunni che conosce meglio.

Un altro difetto riscontrato in un gruppo di commissioni è stato questo: che il membro interno, per una errata interpretazione della legge, è diventato in qualche raro caso il professore che interroga in una determinata materia, mentre la legge non dispone questo: non gli nega il diritto d'interrogare, ma non ne fa il commissario di una determinata materia.

LOZZA. Questo non è detto nella legge. BERTOLA. Ma questo è lo spirito.

Io penso che a questo proposito basterebbe una precisazione del Ministero. I commissari sono in numero sufficiente per tutte le materie. Si è voluto dare a questo membro interno la facoltà di interrogare per non metterlo in condizioni di inferiorità, ma esso non è incaricato di esaminare in una determinata materia, poiché per questo ci sono i commissari.

Prego quindi il Ministro di tener conto di questi inconvenienti che si sono verificati; per eliminarli basterà una semplice disposizione interpretativa.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo fatto cui ha accennato l'ono-

revole Bertola è però accaduto molto raramente.

BERTOLA. Dobbiamo richiamare in vigore questo sistema per un anno. Facciamolo. Ogni giudizio è il frutto dell'esperienza che ognuno di noi ha fatto. Le modifiche saranno fatte dai nostri successori ed io mi auguro non nell'indirizzo che qualcuno ritiene opportuno, ma in un altro. Io penso che si dovrà arrivare al giorno in cui avrà il coraggio di abolire una sessione, di fare cioè una sessione unica. Questo sarà veramente un progresso, non già l'esclusione dalle commissioni degli abilitati o del membro interno, perché tutti sappiamo che quando un alunno è stato rimandato nella prima sessione, in due mesi non ha certo il tempo di rimediare.

Sono pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CREMASCHI CARLO. Mi pare, dal tono che usiamo e dalle osservazioni che facciamo, che siamo alla ricerca dell'*optimum* per questi esami di Stato che stanno a cuore a tutti. Ma questo *optimum* non è sempre raggiungibile. Se è vero, come è vero, che i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori, pur essendo in numero sufficiente per costituire le commissioni, rifiutano di partecipare alle commissioni stesse, a noi praticamente non rimane che ricorrere agli abilitati. Dal punto di vista sostanziale, poi, vorrei domandare che differenza passa tra un professore di ruolo e un professore abilitato. Non dimentichiamo che non c'è nessuna differenza. O meglio, l'unica differenza è dovuta al fatto che in un concorso, per esempio, c'erano cinquanta cattedre disponibili mentre gli abilitati erano sessanta: dieci non hanno potuto accedere alla cattedra perché non c'erano cattedre sufficienti.

POLETTI. Questi sono gli idonei.

CREMASCHI CARLO. È giusto. Gli abilitati, comunque, sono persone che riconosciamo capaci di insegnare. E se li escludiamo, dal momento che i professori di ruolo non accettano di farne parte, come formiamo le commissioni? Noi legislatori dobbiamo muoverci sul piano pratico, non nella teoria. E la realtà è questa.

Per quanto riguarda il membro interno, indubbiamente rappresenta un inconveniente il fatto che esso non sia il preside; ma se questo membro interno non ci fosse, non sarebbe un inconveniente maggiore? Il fatto che esso sia professore di una determinata materia, fa sì che sostenga gli alunni che conosce. Ma se non ci fosse, verremmo a togliere questa che è una garanzia che abbiamo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

voluto introdurre dal punto di vista didattico e specialmente per riguardo a tutta la carriera scolastica degli alunni.

Se è vero che stiamo cercando l'*optimum*, che a tutti sta a cuore questo esame di Stato, rendiamoci conto della situazione concreta in cui ci muoviamo e vediamo di approvare questo che, nelle condizioni attuali, mi sembra lo strumento più idoneo.

Non dimentichiamo che, oltre ai professori, ci sono anche gli alunni che in questo caso rappresentano l'altra parte; e modificare, ogni anno, il sistema di giudizio, creare delle novità, significa fare degli esperimenti *in corpore vili*, su questi alunni. Lasciamo che l'esperienza ci indichi quali possono essere le vie migliori; lasciamo che gli insegnanti di ruolo raggiungano un grado di maturità tale che li induca a non rifiutarsi per quelle ragioni cui ha alluso l'onorevole Poletto.

Quindi, pur essendo convinto che c'è molto di vero nelle osservazioni fatte, e che la ricerca ansiosa dell'*optimum* ci accomuna tutti, mi rimetto al testo di legge così come è, perché per ora non trovo possibile migliorarlo, data la situazione in cui ci troviamo.

MORO ALDO. Mi pare che i colleghi si rendano conto delle condizioni di urgenza in cui ci troviamo. È evidente che il nostro timore non è che si applichi questo sistema per l'anno in corso, ma che si voglia di anno in anno prorogare questa disciplina. Io credo che questo timore sia veramente assurdo anche dal punto di vista giuridico; escludo che il Governo abbia l'intenzione di prorogare anche per l'anno successivo questa disciplina che abbiamo dato in via provvisoria. Ma ora dobbiamo considerare, da un lato l'imminente chiusura, dall'altro la situazione particolare che si è determinata per il ritardo nell'approvazione della legge di riforma generale della scuola. Mi sembra assurdo pensare che, riprendendo il lavoro relativo alla riforma della scuola, non si dia luogo a una disciplina organica e completa della materia. Non credo che il Governo abbia difficoltà ad assumere il preciso impegno di non chiedere più per l'avvenire la proroga del decreto, in quanto, approvata la riforma della scuola, nell'ambito di essa sarà approvata anche la disciplina definitiva della materia. Di fronte a questa affermazione del Governo, credo che si potrebbe per quest'anno lasciar andare le cose, ancora in via sperimentale, come sono andate l'anno scorso — in sostanza, mi sembra, senza gravi inconvenienti. Qualche inconveniente si sarà verificato, ma anche nella discussione del bilancio fu generalmente riconosciuto che

in complesso c'era stato un miglioramento nel tono di questo esame. Ritengo che l'*optimum* non sia raggiungibile. Ma il Governo non potrà in seguito, anche per motivi di correttezza, ricorrere a questo espediente, di regolare la materia di anno in anno, anche perché tale espediente potrebbe facilmente essere fermato dalla Camera e dal Senato.

Ora però si deve dare atto della situazione di emergenza.

LOZZA. Ma l'avete voluto voi. Dovevate presentare in tempo la legge.

MORO ALDO. Avevamo la speranza di approvare la riforma della scuola; nel frattempo ci siamo fermati sperando di inserire lì la disciplina definitiva relativa agli esami di Stato. Ancora pochi giorni fa si era pensato di stralciare una parte della legge di riforma per approvarla più rapidamente. Ma ormai i tempi sono precipitati.

Io credo che si potrebbe approvare il disegno di legge, dando atto delle riserve dell'opposizione e prendendo impegno tutti, anche noi come gruppo di maggioranza, che la nuova Camera tra i primissimi argomenti si dovrà occupare di questa materia.

MONDOLFO. A me pare che non abbia valore l'osservazione fatta dal collega Cremaschi che non si possono di anno in anno mutare le disposizioni di legge: di questi mutamenti che facciamo, gli alunni non si accorgono minimamente, perché essi non sanno cosa significhi professore di ruolo o professore abilitato, non sanno se quell'insegnante abbia già dato esperienza di sé nella scuola, oppure no. Quindi possiamo procedere senza nessuna preoccupazione di questo genere.

Per quanto riguarda gli abilitati, io non ho dati statistici che mi dicano se veramente non è possibile provvedere con professori di ruolo. Se ha ragione il collega Poletto, a me pare che si potrebbe introdurre nella legge almeno il concetto che, in mancanza di un numero sufficiente di professori di ruolo, si introducono professori semplicemente abilitati, il cui numero anche io penso non dovrebbe essere superiore ad uno.

Io considero poi molto importante anche l'osservazione che è stata fatta dal relatore relativamente ai locali nei quali gli esami vengono fatti. Ricordo che quando ne parlai la prima volta, trovai dei segni di diffidenza e quasi di riso nelle labbra di alcuni colleghi. Ma, in realtà, insegnanti che hanno preso parte a commissioni di esame di maturità in istituti privati, attestano in maniera concorde quali sono gli inconvenienti che na-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

scono dal tenere gli esami nei locali degli istituti privati. C'è un tentativo di circoscrizione dei professori, di accaparramento della loro benevolenza che da alcuni viene respinto, da altri accettato, e che costituisce un vincolo dal quale essi non riescono a liberarsi nel dare il loro giudizio. E molte volte il giudizio non investe solo il singolo alunno, ma tutta la scuola nella quale questo ha ricevuto l'insegnamento.

E un'altra questione mi pare debba essere trattata. Non so se quest'anno si continuerà ad affidare ai provveditori l'incarico di costituire le commissioni di esame. La cosa, a quanto mi hanno dichiarato alcuni insegnanti, è estremamente pericolosa. Mi diceva, per esempio, un insegnante di Torino che la provincia di Torino è collegata per la scelta dei commissari alla provincia di Cuneo. Ora, la provincia di Cuneo offre un numero minimo di insegnanti che possono essere nominati, di modo che Torino deve prendere dalla sua stessa provincia un certo numero di commissari, destinati a portare il loro giudizio, per gli esami di maturità, nelle scuole della provincia a cui essi appartengono ed in cui hanno insegnato. Anche questo è un inconveniente che bisognerebbe eliminare, o facendo una diversa ripartizione delle circoscrizioni entro cui debbono essere scelti i commissari, oppure dando particolari istruzioni ai provveditori affinché provvedono in modo più rispondente allo spirito della legge.

FRANCESCHINI. Rifacendomi, senza ripeterle, alle argomentazioni dei colleghi della mia parte che hanno precedentemente parlato, vorrei invitare tutti i colleghi della Commissione, particolarmente della minoranza, a rinunciare a discutere della legge cui si riferisce il provvedimento in esame. Perché, se dovessimo riprendere la discussione della legge sostanzialmente messa in causa e relativa agli esami di Stato, sarebbero certamente necessarie parecchie sedute. A nessuno sfuggono i pericoli che ciò comporterebbe. Non voglio prendere ora posizione a favore di questo o di quell'emendamento proposto, ma se trasmettessimo al Senato un disegno di legge in cui venisse modificato l'attuale sistema degli esami di Stato e il Senato, dal momento che siamo entrati sul terreno delle modifiche, modificasse ancora a sua volta, non vi sarebbe più una Camera in grado di dare l'approvazione definitiva al provvedimento. E ne andrebbe di mezzo la scuola.

LOZZA. Per colpa vostra.

FRANCESCHINI. Non voglio entrare nel merito.

Vi sono stati degli inconvenienti, lo abbiamo riconosciuto tutti. Ma vi sono stati anche dei pregi; gli esami di Stato si sono svolti in un clima di regolarità, di serietà, soprattutto di severità molto maggiore. E allora, francamente, tutto quello che possiamo fare è di invitare il Governo — nel momento in cui approviamo la legge —, magari con un ordine del giorno, per acquietare la coscienza di tutti coloro che hanno qualche osservazione da fare, a provvedere in sede d'attuazione ad eliminare gli inconvenienti che, se sono stati rilevati da noi, tanto più sono stati rilevati dal Governo stesso. Tutto quello che possiamo fare è questo, e possiamo farlo in serenità di spirito, perché siamo sicuri che non si tratta di un gioco per rimandare di anno in anno, ma di una contingenza determinata da motivi transitori che certamente non si ripresenteranno più l'anno venturo, quando la Camera potrà accingersi con calma e tranquillità al lavoro di revisione di questa materia, o lasciandola a sé stante, o inquadrandola nella legge di riforma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MALAGUGINI, *Relatore*. In sostanza, da tutti gli interventi ho ricavato l'impressione che credo sia comune, che tutti siamo persuasi che il sistema, così come è, presenta degli inconvenienti, inconvenienti che già si sono manifestati all'atto pratico dello svolgimento degli esami lo scorso anno. La ragione fondamentale che i colleghi della maggioranza adducono, è la questione di tempestività, la impossibilità materiale di rivedere il problema e di ripresentarlo sotto un aspetto completamente o notevolmente nuovo. Ma non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che l'anno scorso noi, nell'approvare questo disegno di legge, abbiamo detto che facevamo tacere ciascuno qualche particolare nostro punto di vista, appunto perché sapevamo che la vita del provvedimento era limitata ad un anno. Ed è stato anche per questa considerazione — almeno per quanto appare dalla discussione svoltasi in Senato ed alla quale ha partecipato il Ministro — che l'altro ramo del Parlamento si è indotto a dare la sua approvazione. L'opinione pubblica — avevo portato con me dei giornali, ma ora non voglio far perdere tempo — non è stata molto entusiasta delle decisioni da noi prese; ed il sottoscritto, specialmente per quella proposta relativa alle sedi degli esami, è stato oggetto d'osservazioni ironiche od anche peggiorate. A me pare che andare avanti in questo modo approvando un disegno di legge di

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

pura e semplice proroga, significhi affrontare il giudizio dell'altro ramo del Parlamento e, quel che più conta, dell'opinione pubblica, dopo che avevamo solennemente dichiarato che questa disciplina avrebbe dovuto aver valore soltanto per un anno. Si dice: il tempo stringe. Ma io rispondo: una decisione di questo genere si poteva prendere anche prima, sapendo che noi avevamo preso l'impegno di dare la validità di un solo anno a queste disposizioni. Perché in gennaio, o anche in dicembre, non abbiamo ripreso in esame la materia? Si sarebbe potuto anche confermare quello che è stato fatto, se la maggioranza si fosse pronunciata in questo senso; ma comunque avremmo dato all'opinione pubblica l'impressione di mantenere l'impegno assunto all'atto dell'approvazione del disegno di legge.

Questa preoccupazione a me sembra debba essere non solo in chi vi parla e nei suoi colleghi di parte, ma in tutti i membri della Commissione.

Dico questo in linea generale.

Quanto ai riferimenti specifici, è indubbio che il membro interno ha determinato notevolissimi inconvenienti; ed anche se esso fosse stato, come non è stato, il preside della scuola, avrebbe determinato altrettanti diversi inconvenienti; soprattutto questo inconveniente: che in una commissione in cui il presidente fosse un preside, si sarebbero trovati due presidi, uno in condizioni di inferiorità rispetto all'altro. E questo avrebbe dato luogo a degli equivoci, a dei malintesi, a tutto danno della serietà dell'esame.

BERTOLA. Ma i due presidi avrebbero avuto compiti diversi.

MALAGUGINI, *Relatore*. Ma sarebbero stati sempre dello stesso ordine, avrebbero avuto lo stesso ufficio.

Non so poi in quanti casi il preside non sia rimasto nella propria scuola per quelle ragioni di carattere economico che brutalmente ha indicato l'onorevole Bertola. Non posso quindi esprimere un giudizio in proposito.

Io penso che, se anche si volesse mantenere il membro interno in rappresentanza della scuola, lo si potrebbe porre fuori della commissione, con pure funzioni di consulenza, cioè con quell'incarico a cui allude l'articolo 7, nel quale dovrebbero essere eliminate le parole: «oltre alle normali funzioni di commissario». Egli avrebbe il compito di fornire alla commissione elementi integrativi di giudizio, anche per evitare l'inconveniente che qualcuno ha rilevato, che cioè questo

membro interno sia più benevolo verso gli alunni della sua sezione e meno benevolo verso gli altri, per cui si crea nell'ambito dello stesso istituto un'atmosfera di diffidenza, di incomprendimento, di non cordialità, non certo confacente al buon andamento dell'esame.

Quanto poi agli abilitati, io pregherei proprio i colleghi ed in particolare il Ministro di considerare se non fosse il caso di ridurli ad uno.

Quanto alla sede, come dicevo, non ho che da riportarmi alle osservazioni fatte durante la discussione dello scorso anno. Sono contento che il collega Mondolfo, la cui autorità nessuno credo possa mettere in discussione, sia della mia opinione, e si sia preoccupato anche egli degli inconvenienti ai quali il fare gli esami nella stessa sede cui appartengono gli scolari, ha dato luogo, può dar luogo e darà sempre luogo. Per mio conto, se questo esame si chiama esame di Stato, il principio fondamentale dovrebbe essere questo: esame fatto col personale dello Stato, nella casa dello Stato. In via assoluta si dovrebbe far sì che anche gli scolari della scuola di Stato si trasferissero dai loro locali in altri, in cui siano messi in condizioni di parità con gli appartenenti ad altre scuole, se volessimo osservare nella lettera e nello spirito la disposizione dell'articolo 35 del Concordato che tutti conoscono.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. È stato censurato il Governo perché ha tardato a presentare questo disegno di legge. Questa potrà essere una critica politica, ma non può portare come sanzione la non approvazione di una legge che è necessaria e anche utile.

Però, dal punto di vista politico, voglio informare che avevo istituito in seno al Ministero una commissione ristretta per studiare un nuovo sistema; giacché è certo che finché si resterà con l'attuale sistema, ci saranno due prese di posizione. Io mi proponevo di disporre che gli esami fossero fatti nelle sedi universitarie. Ma ho urtato contro gravi difficoltà da parte delle università stesse, che mi hanno impedito di portare avanti quel provvedimento. Esso deve essere più ampiamente studiato e ottenere il consenso degli stessi ordini universitari.

Comunque, questa accusa di malizia non regge.

MALAGUGINI, *Relatore*. Nessuno ha parlato di malizia.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Era implicito,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

MALAGUGINI, *Relatore*. È una semplice constatazione, ma non c'è nessuna cattiva intenzione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. La Camera fino alla fine di gennaio è stata occupata con la legge elettorale. Io domando se la Camera avrebbe avuto tempo da dedicare all'esame di stato, un provvedimento che l'anno scorso è stato discusso per sei mesi, senza arrivare a una conclusione. L'anno scorso siamo stati costretti a fare un decreto-legge, proprio perché il Parlamento non era riuscito a varare in tempo una legge. E gli inconvenienti che si sono verificati — pochi, peraltro — sono derivati proprio dal fatto di non avere una disposizione di legge.

Sulle singole questioni io tornerò, quando si parlerà dei vari emendamenti.

Non posso accettare altro che gli emendamenti presentati dall'onorevole Lozza agli articoli 5 e 6 del decreto-legge. Le altre questioni sono questioni di fondo, su cui il Parlamento si è già pronunciato in un certo senso.

Non pretendo che questa soluzione sia eterna, perché ritengo che si debba passare a un sistema profondamente diverso; ma debbo dire che quelle critiche, rispetto agli abilitati, che sono state qui affacciate, non sono esatte. Ci potrà essere stato qualche inconveniente in qualche commissione: gli abilitati possono essere stati anche tre, ma si è ricorso a questo in due o tre casi, quando in certe sedi non si trovava nessuno che volesse andarci. A stento nelle sedi di Sardegna e della Calabria riusciamo a trovare il presidente e un piccolo gruppo di commissari; è necessario quindi ricorrere agli abilitati. Del resto su 9.000 commissari, gli abilitati in tutto sono stati 1.500. Siamo rimasti cioè molto al di sotto della metà.

In quanto alla sede, debbo ricordare che coloro che si sono opposti al trasferimento al di fuori dei propri locali sono stati proprio i grandi istituti, che, avendo nelle loro sedi a volte tre o quattro commissioni, trovavano perfettamente inutile uscire dai propri locali per passare in locali probabilmente meno adatti.

MALAGUGINI, *Relatore*. Non hanno capito lo scopo della disposizione.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. C'è la ragione pratica del grave inconveniente che porta lo spostamento. Con quella formula eravamo impediti di concentrare i piccoli istituti in una sola sede. Invece con questa formula abbiamo concentrato gli alunni di questi istituti, privati e statali, in una unica sede, in modo da facilitare il controllo sulle prove

scritte e anche sulle prove orali. Con la formula per cui ciascuno deve uscire fuori dalla propria sede, si debbono assolutamente fare due sedi di esami, anziché una; mentre nella stessa sede ci sono stati alunni di quella sede e di altra sede vicina. Con la norma votata dalla Camera si sarebbe dovuto fare una specie di movimento rotatorio e non si sarebbero potuti controllare gli esami. Se si fossero dovuti disperdere gli studenti tra i vari istituti, come avveniva con la formula approvata dalla Camera, questo controllo sarebbe mancato. Ad ogni modo su questi punti si potrà ritornare.

Chiedo l'approvazione del disegno di legge, con gli emendamenti agli articoli 5 e 6. Infatti, è fondato il rilievo fatto per la provincia di Gorizia, per quanto inconvenienti non ve ne siano stati. Ovvio in linea di principio è fondato. Per l'articolo 6, poi, effettivamente è meglio che coloro che sono assunti con voto consultivo siano scelti tra gli insegnanti di ruolo — sempre che i professori di ruolo per questa materia si trovino, perché si ricorre al voto consultivo in quelle materie in cui spesso il professore di ruolo non c'è.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1952-53 ».

L'onorevole Lozza ha presentato alcuni emendamenti aggiuntivi, intesi a modificare il decreto-legge richiamato nell'articolo unico.

Con il primo emendamento si propone di sopprimere la lettera b) dell'articolo 4 del citato decreto, che, a proposito delle categorie fra cui possono essere scelti i componenti le commissioni di esame, dice:

« b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno tre anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte l'esame; il numero di coloro che sono forniti di questo solo titolo non può superare la metà dei membri della Commissione ».

LOZZA. Ho già svolto questo emendamento. Togliendo la lettera b), intendiamo escludere dalla commissione gli abilitati, in modo che questa sia formata soltanto da professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

MALAGUGINI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Ministro si è dichiarato contrario.

Pongo in votazione l'emendamento ora letto.

(*Non è approvato*).

Il seguente emendamento, sempre alla lettera *b*) dell'articolo 4, dopo le parole «forniti di questo solo titolo», sostituisce tutto il resto con le seguenti parole: «è di uno per ogni commissione».

LOZZA. Ho già svolto questo emendamento.

MALAGUGINI, *Relatore*. Io sono favorevole. Non potrebbe accettarlo anche il Ministro?

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non posso accettarlo per una impossibilità pratica. Quando si deve formare una commissione per Nuoro od Ozieri o Tempio o per qualche liceo della Calabria o della Basilicata, è una grazia se si possono trovare due abilitati che vadano in queste sedi. Negli anni precedenti si nominavano dei semplici laureati, per l'impossibilità di trovare persone disposte ad andare in quelle sedi. Del resto, sui cinque membri, mai vi sono stati più di due abilitati; qualche volta è accaduto che il rappresentante interno sia stato un semplice abilitato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Abbiamo ora un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, che dice:

«Nelle province di Bolzano e Gorizia i membri della commissione per gli esami in lingua tedesca e slovena possono essere scelti anche tra non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purché forniti di laurea».

L'articolo 5 era del seguente tenore:

«Nella provincia di Bolzano i membri della commissione per gli esami in lingua tedesca possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purché forniti di laurea».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Un altro emendamento è all'articolo 6. Questo articolo dice:

«È data facoltà al presidente di aggregare alla commissione giudicatrice membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali».

Con l'emendamento, che il Ministro ha dichiarato di accettare, dopo le parole «commissione giudicatrice», si inseriscono le altre: «scegliendoli preferibilmente tra gli insegnanti di ruolo».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il successivo emendamento, sempre dell'onorevole Lozza, è all'articolo 7 che è così formulato:

«Il Presidente e tutti i membri della commissione sono estranei alla scuola frequentata dagli alunni da esaminare, tranne uno che appartiene a detta scuola, purché statale, parreggiata o legalmente riconosciuta.

Quest'ultimo, diverso per ogni scuola, è il preside o un professore della scuola stessa, da lui delegato, che sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 4. Egli, oltre alle normali funzioni di commissario, ha anche il compito di fornire alla commissione elementi integrativi del suo giudizio, desunti dalla carriera scolastica di ciascun candidato.

Prima di procedere allo scrutinio per ogni singolo candidato, la commissione giudicatrice deve prendere conoscenza della carriera scolastica rispettiva, esaminando le pagelle e gli altri documenti scolastici».

Con l'emendamento si propone di sopprimere l'ultima parte del primo comma dalle parole «tranne uno» fino alla fine, e tutto il secondo comma.

Il Governo è contrario.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

All'articolo 12 l'onorevole Lozza propone di aggiungere il seguente periodo: «Per gli esami di licenza della scuola media i candidati privatisti possono presentarsi solo nelle scuole statali».

L'articolo 12 dice:

«Salvo quanto stabilito dal presente decreto per gli esami indicati nell'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione può disporre che per gli scrutini ed esami dell'anno scolastico 1951-52 si osservino, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, le modalità

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

che ne hanno regolato lo svolgimento negli ultimi cinque anni scolastici».

LOZZA. Il mio emendamento mira ad eliminare l'inconveniente di cui parlavo, che è grave. Esso potrebbe essere eliminato, se si avesse al Ministero un elenco di tutti coloro che hanno conseguito la licenza ginnasiale e quindi l'ammissione al liceo. In base all'elenco, da trasmettersi a tutte le scuole, sarebbe possibile rendersi conto degli abusi. Non potrebbe così avvenire che nell'ultimo trimestre un alunno della scuola media di Stato venga tolto dalla scuola stessa e mandato in una scuola parificata a fare gli esami.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Può essere mandato anche in un'altra scuola statale.

LOZZA. Non servirebbe, perché la scuola statale manda i documenti.

GIAMMARCO. La legislazione vigente prescrive che coloro i quali sostengono esami in scuole parificate debbono essere alunni interni, oppure debbono frequentare, perché abbia validità il titolo, la scuola stessa nell'anno successivo a quello in cui hanno conseguito il titolo. Se l'alunno privatista si presenta a una scuola privata per ricevere il diploma di licenza di scuola media, non ha più possibilità di frequentare quella scuola; quindi quel titolo non ha valore legale.

LOZZA. Eppur, l'ordinanza lo permette.

RESCIGNO. Dopo la licenza non c'è obbligo di frequenza per l'anno successivo.

MORO ALDO. Il Ministro potrà esaminare il problema in sede di ordinanza.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. In sede di ordinanza mi riprometto di esaminare il problema.

RESCIGNO. La situazione attuale è questa: l'esame di licenza dalla scuola media presso gli istituti parificati lo può sostenere solo colui il quale è alunno dell'istituto parificato. Il privatista, attualmente, per la licenza non può andare se non alla scuola statale.

LOZZA. Desidererei che la cosa fosse come dice l'onorevole Rescigno; ma non è in questi termini. Basterebbe esaminare una delle ordinanze. Sono sicuro di quanto affermo, perché mi riferisco a casi precisi. Il privatista può oggi sostenere l'esame di licenza ginnasiale e di licenza della scuola media nelle scuole parificate. Se una nuova ordinanza disporrà nel modo in cui dice l'onorevole Rescigno, allora siamo d'accordo e possiamo anche non inserire l'emendamento. Gli onorevoli Rescigno e Giammarco

si riferiscono alle ordinanze di qualche anno fa, ma non alle ultime ordinanze.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi riservo di esaminare la questione, ma ora non l'ho ben presente. Se mi fosse stata segnalata prima, avrei potuto dare una risposta. In questo momento non posso, quindi, accettare questa modifica.

Del resto, se le commissioni giudicano serenamente, se questi transfuga meritano di essere approvati, è giusto che siano approvati: se meritano di essere bocciati, saranno bocciati. O abbiamo fiducia in queste commissioni di esame, o non abbiamo fiducia. I privatisti sono i meno tutelati, perché non li rappresenta nessuno. Quindi non vedo la preoccupazione. L'emendamento rappresenterebbe anche una limitazione di libertà. Ad ogni modo signaleremo questi transfuga dalle scuole stabili alle commissioni.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del Ministro, l'onorevole Lozza insiste ?

LOZZA. Non insisto dopo le assicurazioni ricevute.

MONDOLFO. Desidero domandare al Ministro se quest'anno è intenzione del Ministero di procedere direttamente alla nomina delle commissioni, oppure di rimettere la nomina ai provveditori? Nel caso non augurabile che la debba rimettere ai provveditori, desidererei si tenesse conto di quell'inconveniente che ho prima accennato.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se noi abbiamo subito la legge, possiamo controllare le proposte, perché le commissioni sono state tutte, dal punto di vista formale, nominate dal Ministero; solo che il ritardo della legge ci ha messo, l'anno scorso, nella condizione di non poter controllare le commissioni. Abbiamo tuttavia apportato alcune modifiche. Quest'anno gli esami cominciano il 15 giugno. Avendo tempestivamente la legge, possiamo controllare le proposte — a cui sempre dobbiamo ricorrere — ed eliminare così l'inconveniente. Ma non è esatto che si sia fatto uno scambio tra Torino e Cuneo; perché i provveditori sapevano che potevano ricorrere anche fuori delle province. Sono stati riuniti in gruppi per facilitare il loro mandato, ma hanno avuto istruzioni di ricorrere anche fuori delle province del gruppo. Queste istruzioni saranno rinnovate e si potrà fare un migliore controllo, in modo che non ci sia quello scambio interno, che abbiamo qualche volta dovuto subire per mancanza di tempo.

LOZZA. Vorrei dare ancora un suggerimento al Ministro. Potremmo nell'ordinanza stabilire questo: che in linea di massima i com-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

missari dovrebbero essere scelti fuori della provincia in cui sono i candidati da esaminare, ossia dove è la scuola.

SEGGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Certamente, in linea di massima.

PRESIDENTE. L'articolo unico risulta definitivamente così formulato:

«Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1952-53, con le seguenti modificazioni:

ART. 5. — È sostituito dal seguente:

«Nelle provincie di Bolzano e Gorizia i membri della Commissione per gli esami in lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purché forniti di laurea».

ART. 6. — *Dopo le parole*: È data facoltà al Presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice, *sono aggiunte le altre*, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili. (3236).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Moro Aldo: Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili.

Il relatore, onorevole Gotelli Angela, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. Si tratta di dare una più organica sistemazione a due scuole che formano un tutto unico: la scuola professionale femminile e il magistero professionale per la donna.

In realtà, la scuola professionale femminile era concepita come una preparazione generica della donna al governo della casa e come preparazione a specifiche mansioni e impieghi tecnici femminili. La possibilità di sbocco verso l'impiego pratico da queste scuole si è però rilevato quasi nullo.

Quindi attualmente la scuola professionale funziona quasi solo come scuola preparatoria al magistero femminile. Però, siccome sono concepite come due scuole staccate — ed è questo l'inconveniente a cui si vorrebbe porre rimedio con questa proposta di legge — ne viene fuori un insieme poco organico.

Pertanto, si propone con questa legge di costituire un tipo unico di scuola, rappresentata dal triennio dell'antica scuola professionale per la donna, e dal biennio successivo dell'antico magistero professionale della donna, che formeranno insieme un istituto tecnico femminile.

In realtà, funzionano già da qualche anno in via sperimentale questi istituti femminili, ai quali farebbe riferimento l'articolo 10 della riforma della scuola.

Questi istituti hanno dato l'impressione di un notevole miglioramento e di una maggiore organicità, per il fatto che nel primo triennio si può accentuare di più il carattere culturale e nel secondo biennio, anziché insistere solo su una specie di addestramento nei mestieri, viene accentuata la preparazione didattica.

Mentre queste scuole hanno ora come unico sbocco d'impiego l'insegnamento dell'economia domestica e di lavori femminili nelle scuole medie, si propone che, a cominciare dalla prima sessione di esami che si avrà dopo l'approvazione di questa legge, venga istituito un esame di licenza dell'istituto tecnico femminile.

Le modificazioni sono minime. La più importante è quella che si riferisce alla possibilità, che del resto era prevista anche nella legge 15 giugno 1931, n. 889, che è la legge fondamentale per tutti gli istituti tecnici, di specializzare eventualmente alcune di queste scuole, in modo meglio rispondente sia alle risorse locali sia alle possibilità d'impiego, perché oggi queste diplomate non hanno altro sbocco, ripeto, che l'insegnamento dell'economia domestica e del lavoro femminile, quindi una prospettiva poco rosea. Il numero è talmente esuberante, che anche se l'insegnamento dell'economia domestica e lavori femminili venisse esteso ad altre scuole, non potrebbe assorbire questa massa di diplomate. Invece potrebbero essere usate nel campo dell'assistenza sociale.

Il personale di queste scuole di magistero sarebbe inquadrato negli istituti tecnici femminili. In ogni modo non sarebbe automatica questa trasformazione delle scuole di magistero femminile, ma avverrebbe attraverso un decreto del Presidente della Repubblica; a

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

una a una, considerando l'organico, dovrebbero essere trasformate in istituti tecnici femminili.

Non sono previste spese per lo Stato, in quanto ogni spesa relativa a queste scuole dovrebbe rientrare nell'ambito di quelle già in bilancio per le scuole professionali femminili e per il magistero della donna. Quindi, si può proporre senz'altro l'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MALAGUGINI. Avevo avuto a proposito di questa proposta di legge sollecitazioni da parte di amici milanesi e anche da parte di colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Però, quando mi sono trovato di fronte alla relazione e alla proposta di legge, mi sono domandato se si possa così, a tamburo battente, deliberare su un problema che non sarà di capitalissima importanza, ma che qualche importanza indubbiamente riveste.

In altre parole, se non ci sono delle ragioni serie che giustificano l'urgenza della sua approvazione, domanderei che ci fosse lasciato un po' di tempo per studiar meglio la proposta di legge e per poter esprimere ciascuno il nostro parere a ragion veduta.

PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Malagugini chiede un rinvio.

LOZZA. Vorrei aggiungere una osservazione. In questo scorcio di legislatura dovremmo vedere, secondo me, di risolvere i problemi lungamente dibattuti, oppure sanare delle situazioni veramente di disagio. Ma quando si tratta di affrontare un problema di vasta portata, che dovrebbe andare innanzi all'organizzazione di tutta la scuola, direi di soprassedere. Non dico che sia un problema non importante, quello che ha formato oggetto della proposta di legge, ma appunto perché è importante ci conviene non affrontarlo alla leggera e rinviarlo.

Comunque aderisco alla proposta dell'onorevole Malagugini.

PRESIDENTE. Io mi sono uniformato al criterio di mettere all'ordine del giorno tutto quello che era già pronto per la discussione. Sta alla Commissione di decidere se un argomento deve essere discusso oppure rinviato. Non vorrei io avere la responsabilità di fare questa scelta.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Io non sono favorevole alla proposta di rinvio. Questo provvedimento è in discussione da un anno. È stato esaminato e lungamente discusso e finalmente presentato nei giorni scorsi, mentre queste scuole già funzionano.

Ha suscitato anche polemiche nella stampa. Io l'ho trovata queste scuole già al quarto anno di funzionamento. Il provvedimento viene incontro a questa situazione. Riconosco che non avremmo dovuto trovarci in questa situazione, ma questa legge è la miglior via di uscita. Se il Parlamento ritiene di dover modificare e vuole discutere più ampiamente, non mi oppongo al rinvio, purché la discussione avvenga prima della fine della legislatura.

MALAGUGINI. Io non voglio assumermi la responsabilità di fare insabbiare il provvedimento. Vorrei soltanto, per mia tranquillità di coscienza, avere un po' più di tempo per rendermi conto della sua portata.

PRESIDENTE. Possiamo rinviarlo alla prossima seduta.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. In questo senso, va bene, accetto il rinvio.

MARCHESI. Senza voler mancare di riguardo a quello che ha detto l'onorevole Ministro, aderisco pienamente alla osservazione dell'onorevole Lozza. Mi pare che in queste ultimissime sedute della nostra Commissione si debba, in questa sede, portare o cercare di portare in porto quei provvedimenti di legge che sono stati già dibattuti e che richiedono una immediata approvazione. Ma tutti quelli che possono lasciare dubbi o incertezze, che possono trovare, da parte di molti di noi, impreparazione, si debbono rinviare senz'altro alla nuova legislatura.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la discussione di questa proposta di legge viene rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARCHESI

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scaglia: Disposizioni relative alle assegnazioni provvisorie di insegnanti di scuola secondaria. (3237).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Scaglia: Disposizioni relative alle assegnazioni provvisorie di insegnanti di scuola secondaria.

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, Relatore. Questa proposta di legge mira a chiudere definitivamente una parentesi del passato e precisamente

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

quella determinatasi con la eccezionale misura della cosiddetta assegnazione provvisoria di sede, dovuta agli eventi bellici, e alla impossibilità in cui molti insegnanti si trovavano di poter prestare servizio nelle loro sedi.

Allora, non potendo farsi luogo ad un trasferimento vero e proprio, il Ministero, nel loro interesse e nell'interesse della continuità della scuola, prese il provvedimento delle assegnazioni provvisorie di sedi.

Naturalmente questo provvedimento, mentre favorì gli insegnanti, che in tal modo poterono insegnare in sedi più comode e meno disagiate, costituì una alterazione effettiva del normale sistema scolastico di assegnazione di sedi o di trasferimenti. Pertanto, subito dopo la guerra, il Ministero pose mano alla riduzione di queste concessioni, man mano che, di anno in anno, si ritornava a una certa normalità.

Ma, benché questo numero di insegnanti assegnati alle sedi provvisorie sia enormemente diminuito e si tratti oggi di un esiguo numero, non si potrebbe arrivare alla abolizione *sic et simpliciter* dei provvedimenti di assegnazioni provvisorie di sedi, senza andare incontro ad inconvenienti gravi a carico di questi insegnanti. Perché purtroppo in molti casi non è possibile che l'insegnante, trasferitosi in via provvisoria da una sede, vi possa ritornare, a causa della mancanza di alloggi. Questo inconveniente è particolarmente grave per alcune sedi maggiormente affollate. Un insegnante che si sia fissato per cinque, sei, sette anni in una diversa città, adesso anche per necessità di famiglia invoca di non essere restituito alla sede di provenienza.

Lo scopo di questa legge è quello di consentire, abolendo il principio dell'assegnazione della sede provvisoria, che ad alcuni insegnanti venga riconosciuto, per motivi eccezionali e per l'impossibilità di insegnare negli istituti a cui sono stati in origine assegnati, la facoltà a loro domanda — vagliata dal Ministero — di passare alla cattedra che effettivamente occupano da molti anni nella sede provvisoria, senza per questo perdere il diritto, in un domani più tranquillo e più agevole, di chiedere il trasferimento alla sede di origine.

In questo modo la proposta di legge, alla quale sono pienamente favorevole, sostanzialmente chiude la parentesi delle assegnazioni provvisorie e dei comandi, parentesi nettamente bellica, e, nell'avviarsi alla regolarità, consente un trattamento umano a quel

personale insegnante che, costretto a tornare in sede, non vi insegnerebbe indubbiamente con tranquillità d'animo sufficiente.

Detto questo, sono già illustrati gli articoli. Io ho solo una modifica da proporre, relativa al comma secondo dell'articolo 1, dove è detto:

« I professori di materie letterarie nei ginnasi superiori che non siano in possesso di altro titolo di abilitazione sono ammessi a chiedere il passaggio soltanto a cattedre nelle scuole di primo grado. In ogni caso i passaggi di cui al precedente comma non sono ammessi se comportino iscrizione a ruolo superiore ».

È stato infatti osservato giustamente che l'insegnante di ginnasio superiore ha l'abilitazione per l'insegnamento delle sue materie in tutte le scuole medie di secondo grado. È la legge stessa, che sancisce questo da tempo immemorabile. Ora il Ministero rileva che non si può fare un torto così palese a questi insegnanti di ginnasio superiore, vietando che possano sistemarsi in un liceo nella sede di sfollamento perché non ne hanno il titolo. Essi infatti ribattono che il titolo lo hanno.

Effettivamente qui siamo di fronte a un sacrificio reciproco, ed è la sola strada, secondo me, per arrivare in porto. Lo Stato fa un sacrificio di regolarità, consentendo che questi insegnanti optino, a loro domanda, per la sede di sfollamento, dove sono rimasti per necessità. Ma gli insegnanti fanno anche essi un sacrificio, cioè si accontentano di una sede o pari o inferiore, ma non superiore.

In questo senso proporrei la soppressione della prima parte del secondo comma, mantenendo la seconda parte, cioè: « I passaggi di cui al precedente comma non sono ammessi se comportano iscrizione a ruolo superiore ».

Per il resto non avrei altro da dire.

Per concludere, desidero osservare che questa proposta di legge, se fosse stata fatta due o tre anni fa, avrebbe portato alla normalizzazione anche prima, con soddisfacimento reciproco del Ministero e degli insegnanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RESCIGNO. Di fronte a questa proposta di legge mi sento molto perplesso, perché a mio modesto avviso non stanno di fronte due sacrifici, il sacrificio dello Stato e il sacrificio degli interessati, ma vi è solo il sacrificio dei terzi. Questa proposta di legge vorrebbe risolvere il problema dei cosiddetti comandi, in parola povera...

FRANCESCHINI, *Relatore*. Delle assegnazioni provvisorie.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

RESCIGNO. *Alias...* comandi! I quali comandi costituiscono un fenomeno eccezionale del dopoguerra. Questa proposta di legge pare che voglia porre fine a un fenomeno eccezionale, in realtà lo fa diventare da eccezionale a regolare, consolidandolo. Il comando era un provvedimento destinato a scomparire; e bisogna dare atto al Ministero della pubblica istruzione che in tutti questi anni ha cercato, anno per anno, di ridurlo fin quasi a farlo scomparire. Coloro i quali si sono trovati comandati in una sede che non era la loro, a poco a poco sono dovuti tornare nelle loro sedi, perché quello era stato un trattamento di particolare riguardo usato ad essi per le circostanze della guerra, ma non era certamente un diritto. Con la proposta di legge in esame si vorrebbe disporre, per farli restare dove sono, che essi possono passare ad altre cattedre per le quali siano abilitati, mettendoli così in condizione di concorrere insieme ad altri che hanno un diritto preciso a quelle stesse cattedre. Non ci mancava altro che farli passare ad un ruolo superiore! Ma quando si consente che gli insegnanti del ginnasio superiore possano andare anche alla scuola media, significa metterli in concorrenza con i professori della scuola media, che hanno da anni la legittima aspettativa di concorrere, di aspirare a determinate cattedre.

Non basta. Non sono finiti ancora i privilegi per costoro. Essi possono rimanere dove stanno, mentre il Ministero gradualmente li stava mandando via. Possono andare alla scuola media in concorso con gli altri; se poi si rifà disponibile la cattedra del ginnasio superiore, lasciano la scuola media e tornano alla loro cattedra di origine.

Ma non basta ancora. Nei provveditorati agli studi, oltre gli impiegati che sono in organico, c'è un certo numero di persone che sono comandate e che non si sa che cosa stanno a fare là dentro. Adesso i comandi presso i provveditorati agli studi aumentano a dismisura per l'articolo 2 di questa proposta di legge. Infatti, siccome per gli insegnanti di musica e canto non si può fare quello che si fa per gli insegnanti del ginnasio superiore, che vengono mandati alla scuola media, sapete che cosa si prevede? Di metterli al provveditorato agli studi, niente di meno che per organizzare e curare l'insegnamento di musica e canto nelle scuole medie! Ditemi voi che organizzazione e che cura richiede l'insegnamento della musica nelle scuole medie, dove questo insegnamento è conferito per incarico. Così questa falange sterminata

di poveri incaricati di musica e canto deve essere disturbata anche da costoro!

Non basta ancora. Le maestre giardiniere, che si trovano nelle anzidette condizioni, saranno anche esse messe a disposizione dei provveditorati agli studi, perché siano adibite a servizi scolastici. Ditemi quali saranno questi servizi scolastici? Ciò servirà soltanto ad aumentare le persone che già stanno nei provveditorati agli studi senza far niente.

Riassumendo, a me pare che il fenomeno del comando debba essere eliminato progressivamente, così come il Ministero si è messo sulla strada di fare da vari anni. Il Ministero ogni anno ha ridotto questo fenomeno ed è stato abbastanza inesorabile nel falciare i comandi. Continui. Anzi io lo incito a sopprimere una buona volta questi comandi, perché provocano disuguaglianze e sperequazioni. Infatti, qualcuno che era veramente in condizioni pietose di famiglia e avrebbe potuto avere un comando, è stato trascurato; mentre altri, che si trovavano in condizioni migliori, lo hanno ottenuto. Questo produce quel disagio e quel senso di ribellione, che è doloroso, ma che è provocato da uno stato di cose che non è giusto.

Per queste ragioni ho una grande perplessità nei confronti di questa proposta di legge.

LOZZA. Che la questione dei comandi e delle sedi provvisorie debba essere risolta, è giusto; perciò saremmo favorevoli a una proposta che veramente risolvesse il problema. Ma la proposta che abbiamo di fronte, invece di risolverlo, viene ad aggravarlo o per lo meno a mantenere lo stesso disagio, e, quando non lo mantiene nelle stesse condizioni, lo trasferisce.

Consideriamo un caso pratico: un insegnante titolare di italiano e storia in un istituto magistrale, messo in soprannumero per comando in una città, insegna italiano al liceo e completa l'orario in soprannumero in quella sede. Se non resta nella sede dove è, sin quando è disponibile un'altra sede più vicina, dove va a finire con questa disposizione di legge che vorrebbe sanare una situazione? La situazione non viene sanata affatto, perché egli è sì laureato, ma abilitato soltanto per l'insegnamento dell'italiano e della storia, mentre la cattedra di italiano nel liceo è unita a quella di latino.

Mentre con i comandi, fino adesso, col criterio di eliminazione adoperato dal Ministero, si ottenevano dei posti che dovevano essere occupati dai supplenti o dagli incaricati, e purché fosse stato fatto lo stesso numero di ore la cosa era tollerata, ora verremmo

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

a rendere rigida una situazione peggiorandola.

Io vi ho prospettato un caso; ma se ne potrebbero prospettare tanti altri, per dimostrare che una disposizione così rigida rende peggiore la situazione. Noi siamo d'accordo di eliminare le sedi provvisorie; però, come ha rilevato l'onorevole Rescigno, mentre prima restavamo nel campo degli incarichi e delle supplenze, ora verremmo a ledere il diritto di terzi per i trasferimenti e la sistemazione.

Che cosa vorrei proporre? Se il Ministero desse il diritto di precedenza per i trasferimenti, come lo si dà per soppressione di cattedre, e poi di anno in anno, non concedendo altre sedi provvisorie, i pochissimi casi venissero a essere eliminati con l'impegno col quale adesso il Ministero li sta eliminando, in breve risolveremmo il problema. Altrimenti potremmo seguire un'altra via. L'onorevole Rescigno lamenta il fatto che ora sono molti gli insegnanti a disposizione del provveditorato agli studi. Anch'io lamento questo fatto, ma potremmo mettere tutti a disposizione del provveditorato cosicchè verrebbero a occupare, sinché possibile, i posti di supplenza e di incarico.

MORO ALDO. Si tratta di favorire l'assorbimento.

LOZZA. Ma se per questo dovessimo dare diritto ai trasferimenti, sarebbe troppo comodo.

Io sono d'accordo nel risolvere il problema, ma non sono d'accordo per risolverlo così. Per ora non saprei che cosa di diverso suggerire. Certo che la sistemazione rigida proposta peggiora il male.

SCAGLIA. Preciserò una cosa: che qui non si apre la porta a una estensione indefinita di questo sistema, ma semplicemente ci si limita — poichè il primo comma dell'articolo 1 lo dice chiaramente — a provvedere nei riguardi di coloro che sono attualmente nelle condizioni di usufruire di una assegnazione provvisoria. E nei riguardi di costoro non si vuole assolutamente provvedere in maniera drastica restituendoli alla sede a cui siano regolarmente assegnati; però, se le condizioni giustificano la permanenza nella sede in cui sono attualmente, debbono accettare anche qualche sacrificio, compreso quello di insegnare in una scuola di grado inferiore.

Anche questa è una via di eliminazione, perchè rende possibile una utilizzazione in una cattedra diversa da quella di iniziale destinazione. Noi intendiamo che siano gli in-

segnanti a pagare il favore che essi ottengono e per questo sarei anche in linea di massima contrario a quella facilitazione a cui accennava il collega Franceschini. Invece, siccome riconosco che il secondo articolo, che si riferisce agli insegnanti di musica e canto e alle maestre giardiniere, riguarda una categoria di insegnanti che si trovano in una posizione molto diversa e per i quali non esiste un insegnamento regolare nella scuola media, non avrei niente in contrario a che tale articolo venisse soppresso.

BERTOLA. Tradotta in termini comuni, questa proposta di legge vorrebbe che i comandati rimanessero dove sono, trasformando il loro posto in sede definitiva.

MORO ALDO. Aumentando le cattedre a cui possono accedere, finché non possano essere riassorbiti.

LOZZA. Io penso che ciascuno abbia delle preoccupazioni su casi particolari.

MORO ALDO. Io credo che si potrebbe parlare anche di abilitazioni parziali; poi con ordinanza il Ministro stabilisce una aliquota di posti di riserva, in modo da riassorbire coloro che abbiano avuto assegnazioni provvisorie. Il Ministro valuterà la cosa.

SEGN1, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sono favorevole al provvedimento, non estendendolo troppo. Quali gli inconvenienti che si verificano oggi e il motivo per il quale sono favorevole? Che questi insegnanti provvisori o comandati occupano due cattedre, una di diritto, che non si può coprire con un altro titolare, e una di fatto, che è quella presso la quale sono distaccati. Qualcuno, anzi, non ha sede, perchè si trova distaccato presso i provveditorati. Per regolare questa situazione, il provvedimento in esame offre due vantaggi: sblocca una serie di cattedre che sono occupate da incaricati, mentre potrebbero essere occupate da titolari che desiderano arrivare a quella sede. In secondo luogo permette di eliminare un inconveniente giuridico, perchè sono situazioni di fatto, non giuridicamente definite. Quindi regolarizziamo giuridicamente questa situazione e nello stesso tempo abbiamo un certo numero di cattedre di ruolo, che possono essere coperte da titolari che vogliono andare in quelle sedi.

Quindi il vantaggio c'è. Però, estendere troppo la portata del provvedimento mi preoccupa. Il numero degli attuali comandi non è rilevante e sanando la situazione si elimina anche il grave pericolo che l'esistenza di cento comandati importi che altre mille persone vogliano ottenere nuovi comandi. E su questo tema è una lotta continua. Una

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

volta che abbiamo chiuso il fenomeno, potremo avere anche maggior coraggio per resistere. Ecco perché sono favorevole al provvedimento. Sono contrario però all'articolo 2, perché esso praticamente significa comandare a non far niente. Sono cioè contrario ai comandi a disposizione dei provveditorati. Sono favorevole al trasferimento a una cattedra in cui effettivamente i comandati insegnino. Per l'articolo 1 vorrei studiarlo con gli onorevoli Lozza e Moro e con il proponente.

PRESIDENTE. Allora, possiamo rinviare il seguito della discussione al pomeriggio di oggi, alle 15,30.

Se non vi sono osservazioni, può restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune università ». (3219):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	34
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno 1952-53 ». (3234):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	28
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Bogoni, Calosso, Caronia, Cremaschi Carlo, D'Ambrosio, D'Este Ida, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, La Marca, Lazzati, Lizier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Molè Elsa, Mondolfo, Moro Aldo, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Rave-

ra Camilla, Rescigno, Scaglia, Tesauero, Titomanlio Vittoria, Tolloy, Torretta, Vetrone.

(La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 15,30).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARCHESI

Si riprende la discussione della proposta di legge Scaglia.

SEGNI, Ministro della pubblica istruzione. Onorevoli colleghi, questi insegnanti delle sedi provvisorie hanno ormai tutti una sistemazione consolidata, e l'Amministrazione della pubblica istruzione trova conveniente definire la loro posizione; non solo, ma avviandoci alla completa eliminazione del sistema dell'assegnazione provvisoria, vengono a rendersi libere altre cattedre che possono essere occupate da altri professori di ruolo. Il provvedimento proposto dall'onorevole Scaglia consente di arrivare a questo obiettivo senza dar luogo ad eccessivi inconvenienti per gli interessati. Io mi associo alle dichiarazioni già fatte in favore della proposta di legge Scaglia, tuttavia vorrei proporre alcune modifiche al testo della proposta di legge. All'articolo 1, al primo comma, alla data « 1° ottobre 1952 » sostituirei la data « 1° ottobre 1953 » dato che i movimenti avvengono sempre all'inizio dell'anno scolastico. Sempre al primo comma dell'articolo 1, alla fine, dopo la parola « abilitazione » aggiungerei queste parole: « specifica o altro che possa ad esso considerarsi equipollente, titolo che sia stato conseguito per esame ». Il secondo comma dell'articolo 1, evidentemente, risponde alle esigenze della disposizione generale che regola i movimenti dei vincitori dei concorsi per l'insegnamento superiore. Tuttavia rimane sempre fermo il passaggio indicato al primo comma dell'articolo 1. Propongo, infine, la soppressione dei commi 4° e 5° dell'articolo 1, in quanto mi pare eccessivo statuire un diritto che è nella facoltà dell'Amministrazione concedere o meno.

Sono d'accordo sulla soppressione dell'articolo 2 che è stata richiesta da varie parti, in quanto si deve provvedere per coloro che hanno un posto di ruolo.

BERTOLA. È giusto che si debbano sistemare i professori comandati, però in me sorge una preoccupazione di ordine giuridico, e cioè che qualcuno di questi insegnanti possa ottenere una cattedra per la quale non ha vinto il prescritto concorso. Ora, se un professore ha avuto come assegnazione provvi-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

soria l'insegnamento in una determinata cattedra e per una certa materia, non gli si può assegnare definitivamente questa cattedra se per questo insegnamento egli non abbia vinto il prescritto concorso. Ripeto, non si può assegnare una cattedra a chi non ha vinto alcun concorso per l'insegnamento di quella determinata materia.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma si tratta di una categoria inferiore...

MORO ALDO. Nelle università, ad esempio, è ammesso il passaggio da un insegnamento all'altro. Ad esempio, un professore può essere stato abilitato ad insegnare storia del diritto e può benissimo passare all'insegnamento del diritto romano.

BERTOLA. Ma chi ha vinto un concorso per l'insegnamento del latino, del greco e della storia, sia pure per il liceo, e che poi abbia avuto affidato provvisoriamente l'insegnamento della storia e della filosofia, a me pare che non possa avere la cattedra di storia e filosofia perché per queste materie non ha vinto nessun apposito concorso.

MORO ALDO. Gli si assegna una cattedra che sia affine alla materia da lui insegnata.

BERTOLA. Ripeto, non può essere ammesso dal punto di vista giuridico che sia data una cattedra a chi, ottenuta un'abilitazione all'insegnamento di una determinata materia, ottiene poi l'insegnamento di altra materia per la quale non ha superato l'apposito concorso.

MORO ALDO. Può darsi che il concorso vinto dall'insegnante costituisca titolo di abilitazione di insegnamento in altra materia...

BERTOLA. Questo è ancora più grave! Chi ad esempio consegue l'abilitazione per il ginnasio superiore, poiché questa dà diritto all'insegnamento nelle scuole medie superiori, è fuori di dubbio che ha dovuto vincere un concorso per l'insegnamento del latino, del greco e della storia. Ora, ad esempio, per insegnare il latino e il greco al liceo, è necessario sostenere un concorso, concorso che non viene sostenuto da coloro che invece insegnano storia e filosofia.

MORO ALDO. Questo è escluso dalla legge.

BERTOLA. Comunque, io riconosco che l'aspetto positivo della proposta di legge è quello di raggiungere lo scopo di sbloccare certe cattedre e di arrivare alle eliminazioni dell'assegnazione provvisoria.

MORO ALDO. È evidente che per poter sanare una situazione, talvolta si è costretti ad adattare la legge a certe esigenze. È necessario che lo si faccia però entro determinati limiti.

RESCIGNO. Onorevoli colleghi, permettetemi che io insista sul mio punto di vista. Io ritengo che questa proposta di legge turbi tutto il sistema giuridico vigente per i concorsi. Sarei veramente grato se qualcuno mi indicasse la disposizione di legge in virtù della quale, attualmente, un vincitore (parlo di un vincitore, non di un abilitato) di un concorso per l'insegnamento al ginnasio superiore possa essere destinato alla scuola media. Io non la conosco. Io so soltanto che per vincere una determinata cattedra bisogna partecipare ad una determinata categoria di concorsi che dà diritto a quella cattedra. Ora, invece, con questa proposta di legge si capovolge il principio informatore che è stato fino ad oggi seguito per i concorsi a cattedre d'insegnamento. Ad esempio, uno di questi professori può benissimo essere destinato all'avviamento pur non conoscendo affatto nessuna delle materie che viene insegnata in quel tipo di studi...

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma sempre nella stessa materia.

Vorrei, poi, far rilevare all'onorevole Bertola che l'ipotesi da lui sollevata è superata anche dalla stessa legge...

BERTOLA. Vi è il caso del professore al quale viene assegnata una cattedra di filosofia e storia, quando ad esempio non ha vinto un concorso che lo abiliti espressamente a questo insegnamento.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli colleghi, rimane sempre la questione generale dell'opportunità del provvedimento. I 400 professori che stiamo cercando di sistemare in modo definitivo rimarranno nelle sedi provvisorie, salvo imprevisti. Rimanendo questi professori, lasciano a nostra disposizione 400 cattedre di ruolo, che altrimenti rimarrebbero bloccate. Sono più di 10 anni che si è formata questa situazione e conviene alla scuola e all'Amministrazione risolverla in modo definitivo. Noi con questo provvedimento potremmo sanare la situazione per l'80 per cento. Tutti questi professori hanno il loro caso particolare, ragione per cui non sempre possono essere sufficienti, a giustificare un provvedimento, motivi di particolare disagio derivati dalla guerra, perché la guerra è ormai da parecchi anni finita e ogni professore, ripeto, prospetta le sue esigenze particolari. Con questo provvedimento noi

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

potremmo evitare di ricadere negli stessi inconvenienti che non per colpa nostra si sono verificati. È nell'interesse dell'Amministrazione eliminare il fenomeno dell'assegnazione provvisoria. Poiché questo non pregiudica nessun interesse collettivo, a me pare che sia più che conveniente eliminare la irregolare attuale situazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I professori degli istituti di istruzione secondaria, che per eccezionali motivi siano stati riconosciuti nell'impossibilità di esercitare l'insegnamento nell'istituto al quale sono assegnati e che tuttora per gli stessi motivi non vi prestino servizio, sono ammessi a chiedere il passaggio, con decorrenza dal 1° ottobre 1952, ad altra cattedra di ruolo ordinario per la quale siano in possesso del titolo legale di abilitazione conseguito per esame.

I professori di materie letterarie nei ginnasi superiori che non siano in possesso di altro titolo di abilitazione sono ammessi a chiedere il passaggio soltanto a cattedre nelle scuole di primo grado. In ogni caso i passaggi di cui al precedente comma non sono ammessi se comportino iscrizione a ruolo superiore.

I passaggi sono disposti insieme con i trasferimenti e in applicazione delle norme sui trasferimenti stessi, e comportano l'iscrizione nel nuovo ruolo a tutti gli effetti.

I professori che abbiano ottenuto il passaggio ad altra cattedra ai sensi del presente articolo conservano titolo alla restituzione alla cattedra di provenienza, che sarà disposta su domanda insieme con i trasferimenti annuali e in applicazione delle norme sui trasferimenti stessi.

All'atto della restituzione essi sono collocati nel ruolo di provenienza col grado e con l'anzianità di grado che avrebbero raggiunto se non ne fossero usciti ».

A questo articolo 1 l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma sostituire alla data: 1° ottobre 1952 la data: 1° ottobre 1953 ed aggiungere alla fine dello stesso comma, dopo la parola abilitazione, le parole: specifica o altro che possa adesso considerarsi equipollente, titolo che sia stato conseguito per esame* ».

Pongo in votazione questo emendamento proposto dall'onorevole Ministro.

(È approvato).

Sempre all'articolo 1 l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha proposto la soppressione dei commi quarto e quinto.

Pongo in votazione la soppressione dei commi quarto e quinto dell'articolo 1.

(È approvata).

Pertanto l'articolo 1 risulta del seguente tenore:

« I professori degli istituti di istruzione secondaria, che per eccezionali motivi siano stati riconosciuti nella impossibilità di esercitare l'insegnamento nell'istituto al quale sono assegnati e che tuttora per gli stessi motivi non vi prestino servizio, sono ammessi a chiedere il passaggio, con decorrenza dal 1° ottobre 1953, ad altra cattedra di ruolo ordinario per la quale siano in possesso del titolo legale di abilitazione specifica o altro che possa ad esso considerarsi equipollente, titolo che sia stato conseguito per esame.

I professori di materie letterarie nei ginnasi superiori, che non siano in possesso di altro titolo di abilitazione, sono ammessi a chiedere il passaggio soltanto a cattedre nelle scuole di primo grado. In ogni caso, i passaggi di cui al precedente comma non sono ammessi se comportino iscrizione a ruolo superiore.

I passaggi sono disposti insieme con i trasferimenti e in applicazione delle norme sui trasferimenti stessi, che comportano l'iscrizione nel nuovo ruolo a tutti gli effetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« I professori di musica e canto negli istituti magistrali che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo possono essere messi provvisoriamente, su domanda, a disposizione dei provveditori agli studi per organizzare e curare l'insegnamento di musica e canto nelle scuole medie.

Le maestre giardiniere che si trovino nelle anzidette condizioni possono essere messe provvisoriamente, su domanda, a disposizione dei provveditori agli studi perché siano adibite a servizi scolastici ».

L'onorevole Ministro della pubblica istruzione propone la soppressione di questo articolo.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1953

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3 che, dopo la soppressione dell'articolo 2, risulta così formalmente corretto:

« Gli insegnanti di cui al precedente articolo, che non si avvalgono della facoltà loro accordata con l'articolo stesso, sono restituiti alla loro sede normale di servizio o trasferiti ad altra sede a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

SCAGLIA: Disposizioni relative alle assegnazioni provvisorie di insegnanti di scuola secondaria. (3237):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	17
Voti contrari	17

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bianchi Bianca, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Bogni, Caronia, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, D'Este Ida, Ermini, Franceschini, Giammarco, Gotelli Angela, Lazzati, Lozza, Malagugini, Molè Elsa, Moro Aldo, Parente, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Sallis, Scaglia, Tesauero, Titomanlio Vittoria, Torretta.

La seduta termina alle 16.